

CAPITOLATO D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

CIG 6201196CD0

INDICE

- ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2) DURATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 5) REMUNERAZIONE DELL'INCARICO
- ART. 6) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
- ART. 7) COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 8) ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 9) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
- ART. 10) RISARCIMENTO DANNI
- ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12) CONTROVERSIE
- ART. 13) SPESE CONTRATTUALI
- ART. 14) TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 15) NORME FINALI

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito definito Ente e /o ONA) consistente, principalmente, nell'indirizzare l'Ente nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell'assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.

In particolare, i compiti del Broker consisteranno in:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare nella predisposizione di capitolati, bandi ed altri atti di gara da utilizzarsi per l'espletamento dell'appalto, fermo restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell'Ente di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
- d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
- f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell'Ente avverrà alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);
- h) verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa;
- i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri relazionando;
- j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
- k) interventi formativi sul personale dell'Ente addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
- l) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso delle attività dell'Ente;
- m) rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente in relazione alla gestione dei contratti assicurativi del medesimo.

Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all'art. 1176 del c.c.

Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell'Ente né potrà impegnare la stessa se non preventivamente autorizzato.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell' ONA

ART. 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di avvio del servizio, che sarà attestata da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

L'ONA si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Alla scadenza dei tre anni l'Impresa affidataria, su richiesta dell'ONA, si obbliga a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

La durata dell'affidamento non è in alcun modo collegata alla durata delle polizze assicurative pertanto l'incarico del Broker avrà termine alla naturale scadenza contrattuale o alla scadenza dell'eventuale proroga, indipendentemente dal termine di scadenza delle polizze sottoscritte.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente Capitolato, nel contratto, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti.

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme:

- D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs 209/2005.

Art. 4– ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Ente, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per l'Ente che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

Art. 5 – REMUNERAZIONE DELL'INCARICO

Il servizio di brokeraggio di cui all'art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell'Ente in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.

Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Ente nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. 209/2005, con massimale non inferiore a €5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Art. 8 – ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker.

Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale di contratto, salvo i casi previsti all'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche solo parzialmente le prestazioni contrattuali.

Nel caso di violazione di tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l'Ente, la quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 10- RISARCIMENTO DANNI

Oltre all'ipotesi di cui al precedente articolo, l'Ente avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di reiterate inadempienze è riservata all'Ente la facoltà di procedere alla risoluzione del

contratto, previa contestazione alla parte, con effetto dal 90° giorno dalla data di notifica della risoluzione stessa e fatti salvi i maggiori danni.

Art. 12 – CONTROVERSIE.

Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Roma.

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico della ditta aggiudicataria:

- a. tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.

Art. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY.

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'ONA;
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dall' Ente aggiudicatore in base alla vigente normativa;
4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dello stesso Ente coinvolto nel procedimento;
 - le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della D. Lgs. 196/2003, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato.

Art. 15 - NORME FINALI.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Il Presidente
Naddeo